



**ISTITUTO COMPRESIVO “G. Galilei”**  
V.le A. Moro, 8 - 95035 Maletto (CT) - tel: 0957720006  
C.F: 93032380870 - Cod. meccanografico CTIC81200G  
E-Mail: [ctic81200g@istruzione.it](mailto:ctic81200g@istruzione.it)  
PEC: [ctic81200g@pec.istruzione.it](mailto:ctic81200g@pec.istruzione.it)  
<http://www.icmaletto.gov.it>

I.C "G. GALILEI" DI MALETTO (CT)  
Prot. 0001173 del 27/03/2017  
6-Z (Uscita)

***NUOVO REGOLAMENTO CONTENENTE  
I CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO  
A TERZI DEI LOCALI SCOLASTICI***

**IL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

**VISTO** l'art. 50 del D.A. n. 895/01 che attribuisce all'Istituzione scolastica la facoltà di concedere a terzi l'uso precario e temporaneo dei locali scolastici;

**VISTO** l'art. 96 del T.U. 16/4/94, n. 297;

**VISTO** l'art. 33 del D.A. n. 895/01 in base al quale il Consiglio d'Istituto è chiamato ad esprimere i criteri ed i limiti entro cui il Dirigente scolastico può svolgere l'attività negoziale prevista dalla stessa disposizione;

**VISTO** il Regolamento del Comune di Maletto;

**RITENUTA** l'opportunità di fissare i criteri e le modalità per la concessione in uso dei locali scolastici;

**con DELIBERA n. 4 del 09 Marzo 2017**

**approva il Nuovo Regolamento contenente i criteri per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici.**

**ART. 1 - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE**

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia.

**ART. 2 - PRINCIPI FONDAMENTALI**

Con riferimento alla normativa vigente in materia, si richiamano i seguenti principi fondamentali:

1. l'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere compatibile con le finalità e la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile (D.Lgs n. 297/94, art. 96);
2. l'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere coerente con le specificità del PTOF d'Istituto;
3. l'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e temporanee (D.A. 895/2001, art. 50);
4. l'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi, per quanto riguarda il comma 1, può avvenire solo fuori dell'orario del servizio scolastico (D.Lgs n. 297/94, art. 96);
5. il provvedimento concessorio ("concessione"), sottoscritto dall'Ente locale, deve disciplinare dettagliatamente le condizioni di utilizzo, in conformità ai criteri enunciati nel presente regolamento approvato dal Consiglio di Istituto e sulla base di apposita Convenzione stipulata tra Istituzione scolastica ed Ente locale.

### **ART. 3 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE**

I locali scolastici possono essere concessi dall'Ente locale, previo assenso del Consiglio d'Istituto, in uso temporaneo a terzi (persone fisiche ovvero Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati), per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini:

- attività che perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscono all'arricchimento sociale, civile e culturale della comunità scolastica;
- attività che favoriscono i rapporti fra l'Istituzione scolastica e il contesto culturale, sociale ed economico del territorio locale (DPR 275/99) e le interazioni con il mondo del lavoro;
- attività di istruzione e formazione coerenti col PTOF;
- natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;
- specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro;
- qualità e originalità delle iniziative proposte, particolarmente nell'ambito delle attività culturali;
- esigenze, in particolare, di enti e associazioni operanti nell'ambito scolastico.

***L'assoluta preminenza e priorità deve, comunque, essere assicurata alle attività proprie della scuola rispetto all'utilizzo da parte di concessionari esterni, la cui attività non dovrà interferire con quella scolastica né recare alcun pregiudizio al buon funzionamento dell'Istituto.***

L'Ente locale proprietario dell'immobile può utilizzare i locali scolastici e le attrezzature per fini istituzionali, concordando le modalità di utilizzo direttamente col Dirigente Scolastico.

In nessun caso può essere concesso l'utilizzo per attività con fini di lucro.

Per attività extracurricolari della scuola (corsi integrativi, conferenze per Genitori, formazione e aggiornamento per Docenti e personale scolastico, incontri per orientamento con esperti esterni) non occorrono autorizzazioni da parte del Consiglio di Istituto, in quanto il Dirigente dispone in autonomia dei locali per attività connesse con la didattica.

#### **ART. 4 - DOVERI DEL CONCESSIONARIO**

In relazione all'utilizzo dei locali, il concessionario deve assumere **i seguenti impegni**:

- osservare incondizionatamente l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia, particolarmente riguardo alla sicurezza, igiene, salvaguardia del patrimonio scolastico;
- lasciare i locali, dopo l'uso, in ordine e puliti, e comunque in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche, facendosi carico delle pulizie nei detti locali;
- segnalare tempestivamente all'Ente locale qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali;
- sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività didattiche da parte dell'Istituzione scolastica;
- stipulare polizza assicurativa per la responsabilità civile, a copertura di danni a persone e cose;
- assumersi ogni responsabilità derivante dall'inosservanza di quanto stabilito.

#### **ART. 5 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabile o imputabile a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi.

L'Istituzione scolastica ed il Comune sono, in ogni caso, sollevati da ogni responsabilità civile e penale, derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno, pertanto, presentare apposita assunzione di responsabilità, corredata da polizza assicurativa.

#### **ART. 6 - FASCE ORARIE DI UTILIZZO**

L'uso dei locali può essere richiesto esclusivamente in orari non coincidenti con le ordinarie attività scolastiche.

#### **ART. 7 - USI INCOMPATIBILI**

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio scolastico.

Non sono consentiti concerti musicali e attività di qualunque genere, aperte al pubblico.

#### **ART. 8 - DIVIETI PARTICOLARI**

- E' vietato fumare, come previsto dalla normativa vigente, nei locali scolastici e nelle pertinenze.
- E' vietato l'accesso a locali e l'utilizzo di attrezzature e materiali non richiesti e non concessi in uso.
- Durante qualsiasi manifestazione, è vietata la vendita di cibarie e bevande all'interno delle sale e la relativa consumazione.
- E' vietata l'installazione di strutture fisse o di altro genere, se non specificatamente autorizzate dall'Istituzione scolastica.

- E' vietato lasciare, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione, attrezzi e quant'altro possa pregiudicare il normale svolgimento delle attività didattiche e la sicurezza dell'edificio; in ogni caso, l'Istituzione scolastica è esente dalla custodia.
- E' vietata la sub-concessione in uso a terzi dei locali, pena la decadenza della concessione.

Qualora si riscontrino le violazioni sopra riportate, l'Istituzione scolastica si riserva la facoltà di revocare immediatamente il nulla osta alla concessione d'uso dei locali.

#### **ART. 9 - PROCEDURA PER LA CONCESSIONE**

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inoltrate all'Ente locale.

Il Consiglio d'Istituto, nel procedere alla concessione del nulla osta, verificherà se la richiesta è compatibile con le norme del presente regolamento e con la programmazione delle attività didattiche della scuola.

All'atto della concessione dei locali, sarà sottoscritto un verbale tra Ente locale e Istituzione scolastica, nel quale si evidenziano le condizioni dei locali e delle relative attrezzature, anche mediante documentazione fotografica.

#### **ART. 10 - DECADENZA, REVOCA, RECESSO**

L'accertamento di una qualsiasi violazione di normative vigenti o di quanto previsto nel presente Regolamento determina la revoca del nulla osta, da parte del Consiglio d'Istituto, ferme restando tutte le possibili azioni di richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti.

Alla scadenza della concessione, sarà redatto un verbale di riconsegna tra Ente locale, Istituzione scolastica e Concessionario, dietro verifica delle condizioni dei locali concessi in uso e delle relative attrezzature. Eventuali danni arrecati ai locali e/o alle attrezzature sono a carico dell'Ente locale.

Il Concessionario è tenuto alla riconsegna di chiavi, attrezzature, locali, liberi da cose, in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza, senza nulla pretendere per eventuali interventi o migliorie concordate ed effettuate da terzi.

Il Presente Regolamento viene pubblicato all'Albo pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Istituzione scolastica ed inviato, per conoscenza, all'Ente locale.